

SEPARAZIONE

La procedura di separazione consensuale consiste nella presentazione di una domanda congiunta (deposito di ricorso) alla Cancelleria del Tribunale competente per residenza di uno od entrambi i coniugi, unitamente ad un estratto dell atto di matrimonio ed un certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.

Non è necessaria l assistenza di un legale.

Nella procedura di separazione giudiziale: occorre l istanza del legale di uno dei due coniugi alla Cancelleria del Tribunale competente per residenza di uno od entrambi i coniugi, unitamente ad un estratto dell atto di matrimonio ed un certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.

Dopo aver presentato domanda/istanza di separazione

Il Presidente del Tribunale, una volta formato il fascicolo d ufficio in cui sono contenuti il ricorso per separazione consensuale ed i documenti richiesti, fissa un'udienza di comparizione per i coniugi, nel corso della quale sarà esperito un tentativo di conciliazione; successivamente, vanificato il tentativo di conciliazione, il tribunale emette un decreto che conferisce efficacia alla separazione consensuale.

Tale decreto, vale a dire " omologa di separazione", è un provvedimento definitivo che conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.

Se si tratta di separazione giudiziale, fallito il tentativo di conciliazione, sarà avviata una causa legale davanti al giudice istruttore; i coniugi saranno assistiti dai propri legali. Nel corso del processo, saranno vagliate le reciproche domande dei coniugi, domande che dovranno essere proposte al giudice nei termini e modalità di legge.

Al termine della causa, il tribunale emetterà la sentenza di separazione, tuttavia potrà emanare i provvedimenti urgenti relativamente ai figli ed alla casa coniugale, indipendentemente dall evoluzione temporale della causa legale.

La sentenza così pronunciata potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d Appello con l emissione di una nuova sentenza che, a sua volta, sarà ricorribile in Cassazione.

Le competenze del Comune/Stato Civile ed Anagrafe

Il Tribunale trasmette al Comune ove è avvenuto il matrimonio la comunicazione di omologa di separazione consensuale o la sentenza di separazione giudiziale.

L' Ufficiale di stato civile provvede alla relativa annotazione sull atto di matrimonio,

eventualmente trasmette la stessa al Comune ove è stato trascritto il matrimonio ed alla Procura di competenza.

L' Ufficiale di anagrafe non riceve alcuna comunicazione in quanto con la separazione legale non cessa lo status del matrimonio.

I coniugi separati legalmente decidono di riconciliarsi

Ai sensi dell art.157 del Codice Civile, i coniugi hanno la facoltà di riconciliarsi:

è sufficiente prendere accordi con l Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio o dove lo stesso fu trascritto (resta ancora da chiarire la competenza dell Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza attuale dei coniugi) al quale viene manifestata l intenzione di riconciliarsi, corredata dalla copia integrale dell atto di matrimonio. L' Ufficiale di S.C. redigerà un atto che sarà sottoscritto dai coniugi e dall ufficiale stesso, quindi provvederà ad apporre l annotazione di riconciliazione a margine dell atto di matrimonio.